

Legge regionale 10 luglio 1986, n. 27.

**Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 recante modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 27, concernente l'istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto e organizzazione amministrativa dell'Ente.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Articolo unico**

Il punto c) dell'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1977, n. 27, concernente l'istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto e organizzazione amministrativa dell'Ente», è così modificato:

«c) da dodici membri designati, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, in proporzione alla effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse e dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 luglio 1986

Bernini